



Regione Campania

Il Presidente

COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO
(DELIBERAZIONE CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/7/2009)

DECRETO n. 11 del 17 novembre 2009

OGGETTO: Accordo tra Regione Campania e Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese - ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii. – Presa d'atto. Rif. Punto n. 3

VISTO

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” e, in particolare, l'art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l'obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore ad un triennio;
- l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico della Regione l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l'anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nei rispetti dei livelli essenziali di assistenza;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 460 del 20/3/2007 concernente “Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004”;
- il decreto legge n. 159 del 1 ottobre 2007, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007, il quale prevede la nomina di un Commissario ad acta per le Regioni inadempienti;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario;



Regione Campania

Il Presidente

COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO
(DELIBERAZIONE CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/7/2009)

- il punto 3) del dispositivo della suddetta Deliberazione del Consiglio dei Ministri, che incarica il Commissario ad acta di provvedere in via prioritaria a dare attuazione ad una serie di interventi, specificamente elencati, tra i quali la "... *definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, secondo una stima puntuale del fabbisogno, con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*";
- la delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 16 luglio 2009, avente per oggetto: "*Piano 2007 - 2009 di Rientro dal disavanzo sanitario, volumi di prestazioni sanitarie 2009 e 2010 e correlati limiti spesa: integrazioni ed aggiornamenti delle disposizioni in materia di prestazioni sanitarie acquistate da privati accreditati e/o provvisoriamente accreditati, in conseguenza della razionalizzazione degli ambiti territoriali e distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali operata dalla L.R. 16/08 e dalle DGRC n. 504 e n. 505 del 20 marzo 2009, e annullamento delle DGRC n. 1149/09 e n. 1232/09*";
- i pareri espressi in merito alla suddetta DGRC n. 1269/09 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 245-P e n. 246-P del 23 settembre 2009;

PREMESSO

- che la legge 132/1968 all'art. 1, commi 5 e 6 stabilisce che, fatta salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante al Ministero della Sanità, nulla è innovato in merito alle disposizioni all'epoca vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera; e che gli istituti e gli enti ecclesiastici, ove posseggano i requisiti prescritti dalla legge, possono ottenere, a domanda, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di ospedali identificati dalla stessa legge all'art. 20;
- che l'art. 41 della Legge 833/78 stabilisce, accanto alla conferma dell'autonomia giuridico-amministrativa degli Enti Ecclesiastici, che i rapporti delle UUSLL con gli ospedali religiosi classificati debbano essere regolati da apposite convenzioni in conformità a schemi-tipo approvati dal Consiglio dei Ministri con decreto del 18 luglio 1985 e che nella dotazione finanziaria delle UUSLL si debba tener conto di dette convenzioni, sancendo l'obbligatorietà del convenzionamento;
- che l'art. 4, comma 12, del D.Lgs 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., contenente la disciplina relativa alle Aziende Ospedaliere e ai Presidi ospedalieri pubblici delle ASL, prevede che l'apporto delle attività degli Enti di che trattasi al Servizio Sanitario Regionale è regolamentato con le modalità di cui allo stesso art. 4;

CONSIDERATO



Regione Campania

Il Presidente

COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO
(DELIBERAZIONE CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/7/2009)

- che, in particolare, nel fissare gli obiettivi economici riguardanti il complesso delle prestazioni sanitarie, il suddetto Piano di Rientro ha programmato per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 di contenere l'andamento dei costi delle aziende sanitarie pubbliche in misura maggiore rispetto ai costi delle prestazioni sanitarie da acquistare da terzi (privati e classificati equiparati al pubblico), come si evidenzia nell'allegato n. 1 alla DGRC n. 517 del 30 marzo 2007 "Determinazione dei Volumi di prestazioni sanitarie 2007, 2008, 2009 e 2010 e correlati limiti spesa";

PRESO ATTO

- che la Regione, sulla scorta dell'originario orientamento manifestato al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Campania-Napoli, sentenze nn. 2944/2001, 2946/2001 e, soprattutto, 3660/2002), ha posto sullo stesso piano le strutture private accreditate e gli ospedali classificati ai sensi dell'art. 20 della legge 132/1968;
- che, tuttavia, il T.A.R. Campania-Napoli e il Consiglio di Stato, con alcune recenti pronunce, hanno rivisitato il descritto orientamento;
- che, più in particolare, secondo tale recente orientamento della giurisprudenza amministrativa:
 - o il d. lgs. 502/1992 contempla gli ospedali "classificati" all'art. 4, comma 12, conservandone la tipicità, ma nel contempo precisando che l'apporto dell'attività delle suddette strutture al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le stesse modalità previste per gli ospedali pubblici, ai quali i "classificati" vengono "equiparati" dall'art. 1, comma 18, del medesimo decreto legislativo, per quanto riguarda le prestazioni ospedaliere;
 - o alla luce di quanto stabilito dall'8-*quiquies*, comma 2, del citato dlgs. 502/1992, il modello negoziale contemplato per gli operatori pubblici ed "equiparati" (accordo) risulterebbe formalmente diverso da quello previsto per gli altri soggetti privati accreditati (contratto), il che si risolverebbe nella impossibilità, ai fini della programmazione sanitaria regionale, di porre sullo stesso piano strutture e prestazioni rese in un regime ospedaliero equiparato a quello pubblico e prestazioni di ospedalità privata, come quella che viene assicurata dalle case di cura provvisoriamente accreditate;

RILEVATO

- che, la legge 133 del 6 agosto 2008 ha chiarito ulteriormente le disposizioni in materia di programmazione sanitaria e dei conseguenti vincoli alle modalità di regolamentazione dei rapporti di natura giuridica e finanziaria tra Regioni ed aziende sanitarie pubbliche, equiparate e private accreditate;



Regione Campania

Il Presidente

COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO
(DELIBERAZIONE CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/7/2009)

- che pertanto, la rilettura di seguito esposta delle norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificate ed integrate nel tempo sino alla legge 6 agosto 2008, n. 133 evidenzia in particolare che:
 - “le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, [svolte] con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all’articolo 8-quinquies”(art. 1 comma 18)
 - “ ... Le regioni stipulano ... accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis” (art. 8 quinquies – comma 2 quater);
 - “...in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso” (art. 8 quinquies comma 2-quinquies);

RICHIAMATA

- la delibera di Giunta Regionale n. 1268 del 24 luglio 2008, validata dal Ministero della Salute in concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze con parere del 16 settembre 2008 prot. 384-P, che, nell’aggiornare la programmazione dei volumi di prestazioni sanitarie e dei correlati limiti di spesa per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, ha stabilito di enucleare i limiti di spesa delle prestazioni di assistenza specialistica e di assistenza ospedaliera erogate dagli Istituti equiparati al pubblico: Ospedali Classificati ed Istituti di Cura qualificati presidio USL (Istituto S. Maria della Pietà di Casoria), per i quali la giurisprudenza amministrativa (v. Fatebenefratelli Ospedale Buon Consiglio c/Regione Campania - Consiglio di Stato, V Sezione, Ricorso n. 6994/07, Sentenza n. 1858/08) rendeva necessario provvedere alla fissazione dei limiti di spesa per mezzo di accordi diretti con la Regione, da approvarsi con separate e successive delibere della Giunta Regionale;
- la delibera n. 2005 del 16 dicembre 2008 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Accordo tra Regione Campania e Ospedale Evangelico di Napoli della



Regione Campania

Il Presidente

COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO
(DELIBERAZIONE CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/7/2009)

Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese - ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2-quater, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii;

- la DGRC n. 1269 del 16 luglio 2009 che, nel disporre per gli esercizi 2009 e 2010 integrazioni ed aggiornamenti in materia di prestazioni sanitarie acquistate da privati accreditati e/o provvisoriamente accreditati, in conseguenza della razionalizzazione degli ambiti territoriali e distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali operata dalla L.R. 16/08 e dalle DGRC n. 504 e n. 505 del 20 marzo 2009, ha mantenuto invariati i limiti complessivi di spesa già stabiliti per gli Ospedali Classificati dalla DGRC n. 1268/08 e sopra riportati;

PRESO ATTO

- che l'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese ha impugnato innanzi al TAR la delibera di Giunta Regionale n. 2005/2008 chiedendone l'annullamento previa sospensiva in via cautelare;
- che il TAR Campania con ordinanza n. 768/2009 ha respinto la richiesta di sospensiva ritenendo che "il danno lamentato non ha carattere di attualità e che le questioni prospettate necessitano di un più approfondito esame nella fase di merito";
- che, in particolare, l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 6506/2009 del 14 settembre 2009, nel respingere l'appello, avanzato dall'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese, per l'annullamento dell'ordinanza TAR Campania n. 768/2009, considera che "la DGRC 2005/2008 contiene l'approvazione di una proposta rispetto al quale devono poi svolgersi le necessarie trattative così che non è ipotizzabile allo stato neppure una sospensione dell'accreditamento per mancata firma del predetto accordo";

PRECISATO

- con nota prot. C.D. 2784/08 del 26 novembre 2008, registrata al protocollo regionale n. 997279 del 27.11.08 il rappresentante legale della Fondazione Evangelica Betania nel formalizzare ulteriori osservazioni sullo schema di accordo proposto nell'incontro del 24 novembre 2008 (successivamente approvato con DGRC 2005/2009) ribadisce che il finanziamento proposto dalla Regione Campania è da ritenersi inadeguato alle esigenze finanziarie dell'ospedale Villa Betania;
- che con la medesima nota il legale rappresentante dell'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese ha formalizzato la richiesta di finanziamento in € 39.200.000 a partire dall'esercizio 2008;



Regione Campania

Il Presidente

COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO
(DELIBERAZIONE CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/7/2009)

- che tale richiesta non è compatibile con i limiti di spesa stabiliti dal Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario e recepiti nelle DGRC n. 1268/2008, n. 2005/08 nonché con la più recente delibera di G.R. n. 1269/09;
- che, tuttavia, con la deliberazione n. 2005/2008 la Giunta Regionale ha dato mandato all'Assessorato alla Sanità di verificare la fattibilità economico-finanziaria di una revisione dello schema di accordo approvato dalla medesima delibera, in coerenza con i vincoli già definiti a suo tempo dai provvedimenti regionali in materia di volumi di prestazioni e limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da terzi con gli indirizzi della programmazione sanitaria;

RILEVATO

- che al fine di dare attuazione alle disposizioni citate ed in particolare a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 2005/2008, il Settore Programmazione dell'Assessorato alla Sanità ha svolto una approfondita istruttoria, sulla base della documentazione tecnica richiesta all'Ente Villa Betania con lettera prot. n. 0152659 del 20 febbraio 2009;
- che a seguito dei numerosi incontri avuti con l'Assessorato alla Sanità nel corso dell'ultimo anno (27/4/09; 18/9/09; 6/11/09), si è giunti, per ora, a definire soltanto l'intesa allegata al presente provvedimento, limitata alla remunerazione omnicomprensiva da riconoscersi all'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese per l'attività di assistenza sanitaria erogata negli esercizi 2008 e 2009;
- che il rappresentante legale dell'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese con la sottoscrizione dell'accordo, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, ha rinunciato espressamente all'azione giudiziaria nei confronti della Regione Campania relativa agli aspetti di natura economica degli esercizi 2008 e 2009;

DATO ATTO

- che l'accordo allegato al presente decreto comporta un incremento del corrispettivo massimo riconosciuto all'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese rispetto a quanto stabilito dalla DGRC n. 2005 del 16/12/08, pari rispettivamente:
 - ad € 3.700.000 per l'esercizio 2008;
 - ad € 2.814.000 per l'esercizio 2009;
- che la copertura di tali maggiori costi è fornita:



Regione Campania

Il Presidente

COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO
(DELIBERAZIONE CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/7/2009)

- per € 3 milioni da quota parte appositamente stanziata dell'accantonamento al fondo rischi effettuato dalla ASL Napoli 1 Centro nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2008;
- per la parte rimanente, dalla riduzione – effettuata dalle DGRC n. 1268/08 e 1269/09 - del limite di spesa complessivo delle voci di costo relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da terzi, rispetto a quello fissato nel Piano di Rientro (e, quindi, nella DGRC n. 517/07) per:
 - € 13.500.000 per l'esercizio 2008, come si evidenzia nell'allegato n. 1 alla DGRC n. 1268/08;
 - € 24.200.000 per l'esercizio 2009, come si evidenzia nell'allegato n. 1 alla DGRC n. 1269/09;
- che il decreto del Commissario ad Acta n. 5 del 30 settembre 2009 ha individuato gli interventi volti a migliorare l'appropriatezza delle prestazioni, che porteranno ad ulteriori risparmi della spesa sanitaria regionale, eventualmente utilizzabili anche per la copertura del suddetto maggior finanziamento;

RITENUTO, pertanto,

- di ratificare l'accordo allegato al presente decreto, sottoscritto il 9 novembre 2009 tra il rappresentante legale dell'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese e l'Assessore pro-tempore alla Sanità, che disciplina i rapporti economici per le annualità 2008 e 2009;

DECRETA

per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato ed approvato:

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di ratificare l'allegato accordo sottoscritto in data 9 novembre 2009 tra la Regione Campania e l'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese.
3. Di assegnare, pertanto, all'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese una remunerazione complessiva ed omnicomprensiva per gli esercizi 2008 e 2009 pari, rispettivamente, ad € 33.000.000 e ad € 32.700.000, alle condizioni specificate nell'accordo allegato.
4. Di prendere atto che l'accordo stabilisce che per l'esercizio 2010 e successivi dovrà essere definito e sottoscritto un nuovo accordo entro il 31 dicembre 2009, anche ai fini della razionalizzazione della rete ospedaliera regionale, espressamente richiesta dalla delibera del



Regione Campania

Il Presidente

*COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO
(DELIBERAZIONE CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/7/2009)*

Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009 di nomina del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro.

5. La struttura di supporto è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'invio al BURC per la pubblicazione.

Il Sub Commissario Governativo

Giuseppe Zuccatelli

Il Commissario ad acta

Antonio Bassolino

Il Coordinatore dell'AGC 20

Assistenza Sanitaria

Dott. M. Vasco

Il Coordinatore dell'AGC 19

Piano Sanitario Regionale e Rapporti

con gli organi istituzionali delle AA.SS.LL. e AA.OO.

Dott. A. D'Ascoli

Il Dirigente del Servizio

Economico Finanziario

Dott. G.F. Ghidelli



Giunta Regionale della Campania

Accordo ex art. 8-quinquies Dlgs 502/92 e s.m.i. tra Regione Campania e Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese per la remunerazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata negli esercizi 2008 e 2009

Premesso

- che l'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della tavola Valdese con DPGR n.ro 3802 del 6 aprile 1993 è stato classificato ai sensi dell'art. 1 della legge 132/1968 quale Ospedale Generale di Zona;
- che l'art. 41 della Legge 833/78 stabilisce, accanto alla conferma dell'autonomia giuridico-amministrativa degli Enti Ecclesiastici, che i rapporti delle UUSLL con gli ospedali religiosi classificati dovessero essere regolati da apposite convenzioni in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri e che nella dotazione finanziaria delle UUSLL si dovesse tener conto di dette convenzioni, sancendo l'obbligatorietà del convenzionamento;
- che il D.Lgs 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, contempla gli ospedali "classificati" all'art. 4, comma 12, conservandone la tipicità, ma nel contempo precisando che l'apporto delle attività delle suddette strutture al Servizio Sanitario Nazionale è regolamentato con le stesse modalità previste per gli ospedali pubblici, prevedendo altresì che i requisiti tecnico - organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione degli Enti stessi siano adeguati ai principi del medesimo decreto;
- che l'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. dispone che le "... attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, [svolte] con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies";
- che l'art. 8-quinquies del DLGS 502/92 e s.m.i. al comma 2 stabilisce che la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate;
- che con l'art. 79 della legge n. 133/2008 si è integrato l'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilendo:
 - al comma 2-quater, che " ... Le regioni stipulano ... accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis";
 - al comma 2-quinquies, poi, che "...in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso";



Giunta Regionale della Campania

- che il Piano Ospedaliero Regionale, approvato con legge regionale n. 24 del 19.12.2006, al paragrafo 4.2.3 denominato “*Le Caratteristiche funzionali degli Ospedali*” prevede che “... *concorrono all’assistenza sanitaria pubblica della Regione Campania gli Ospedali religiosi classificati. Tali ospedali, inseriti nella rete dell’emergenza, vanno assimilati esclusivamente per le funzioni attribuite nel presente Piano alle strutture sanitarie pubbliche. La Regione stipula con i singoli ospedali accordi in relazione all’attività svolta, al contesto territoriale nel quale operano ed all’impegno nel settore dell’emergenza nell’ambito di quanto previsto dalle ... norme sull’accreditamento istituzionale*”;

Considerato:

- che i rapporti tra l’Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania ed il Servizio Sanitario Regionale sono attualmente regolati da un atto convenzionale stipulato in data 29 ottobre 1994 dal medesimo Ospedale Religioso Classificato e la USL n.ro 45 ;
- che l’Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania, in forza della DGRC n. 478 del 25.3.2004, è remunerato con le tariffe di cui all’allegato 2 della DGRC n. 7269/2001;
- che con decreto dell’Assessore alla Sanità n. 360 del 26 maggio 2006 è stata istituita la Commissione Ospedali Religiosi Classificati per la stesura dei nuovi accordi quadro sulla base del mutato quadro legislativo;

Visto:

- l’*Accordo* tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Campania per l’approvazione del Piano di Rientro dal Disavanzo e di Riqualificazione e Razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale, stipulato il 13 marzo 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 180 della legge n. 311/2004, ratificato dalla Giunta Regionale con delibera n. 460 del 20 marzo 2007;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 517 del 30 marzo 2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 23 del 23 aprile 2007, sono stati fissati i “*Volumi di prestazioni sanitarie 2007, 2008, 2009 e 2010 e correlati limiti spesa*” (validata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia con parere del 19.4.07);
- che la programmazione recata dalla DGRC n. 517/07, ed i correlati limiti di spesa, comprendevano espressamente gli ospedali religiosi classificati di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, incaricando le Aziende Sanitarie Locali per la stipula dei contratti con i singoli Enti, con procedure riconducibili all’iter approvato in materia dalla DGRC n. 1272 del 28 marzo 2003, allegato alla medesima delibera e sottoscritto da tutte le principali Associazioni di categoria della sanità e dall’ARIS – Associazione delle Istituzioni Sanitarie Religiose;
- che, successivamente, la Giunta Regionale con delibera n. 1268 del 24 luglio 2008, validata dal Ministero della salute in concerto con il Ministero dell’economia con parere del 9 settembre 2008, nell’aggiornare la programmazione dei volumi di prestazioni sanitarie e dei correlati limiti di spesa per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, ha stabilito di enucleare i limiti di spesa delle prestazioni di assistenza specialistica e di assistenza ospedaliera erogate dagli Istituti equiparati al pubblico: Ospedali Classificati ed Istituti di Cura qualificati presidio USL (Istituto S. Maria della Pietà di Casoria), per i quali la giurisprudenza amministrativa (v. Fatebenfratelli Ospedale Buon Consiglio c/Regione Campania - Consiglio di Stato, V Sezione, Ricorso n. 6994/07, Sentenza n. 1858/08) rendeva necessario provvedere alla fissazione dei limiti di spesa per mezzo di accordi diretti con la Regione, da approvarsi con separate e successive delibere della Giunta

Segretario

[Firma] 2



Giunta Regionale della Campania

Regionale, sottoposte alla preventiva approvazione dei Ministeri della Salute e dell'Economia ai sensi dell'Accordo del 13 marzo 2007 per il Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario;

- che tali limiti di spesa sono stati confermati per l'esercizio 2009 dalla delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 16 luglio 2009;

Considerato:

- che con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009 il Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario;
- che il punto 3) del dispositivo della suddetta Deliberazione del Consiglio dei Ministri incarica il Commissario ad acta di provvedere in via prioritaria a dare attuazione ad una serie di interventi, specificamente elencati, tra i quali la *"... definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, secondo una stima puntuale del fabbisogno, con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*;

Rilevato:

- che l'Assessorato alla Sanità, pur non essendosi raggiunto un accordo economico con l'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese, con lettera del 20.11.08, prot. n. 969885, avente per oggetto *"DGRC 1268/2008 – Tetti di spesa: accordo 2008"* convocò per il 24 novembre 2008 il rappresentante legale dell'Ente per presentare formalmente al medesimo la proposta di accordo successivamente allegata alla DGRC n. 2005 del 16.12.08;
- che dal verbale della suddetta riunione del 24 novembre 2008 (allegato n. 2 alla DGRC n. 2005 del 16.12.08) si evince che il Direttore Generale dell'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese ritenne inadeguato il finanziamento proposto dalla Regione Campania, rispetto alle esigenze finanziarie dell'Ospedale dallo stesso diretto;
- che, pertanto, la Giunta Regionale, nell'approvare con la suddetta delibera n. 2005 del 16.12.08 lo schema di accordo proposto a Villa Betania, stabilì anche (tra l'altro):
 - *"... di dare mandato ... all'Assessorato alla Sanità affinché definisca con l'Ospedale Evangelico di Napoli Villa Betania gli accordi relativi alla programmazione dei volumi di prestazioni ed ai correlati limiti di spesa per gli esercizi fino al 2007, in coerenza con i vincoli già definiti a suo tempo dai provvedimenti regionali citati in premessa, anche al fine di eliminare ogni contenzioso pregresso in ordine alla remunerazione dell'attività dell'Ospedale Evangelico di Napoli Villa Betania, riservandosi ogni provvedimento in caso di mancato raggiungimento di un'intesa ..."*
 - *di dare atto delle motivazioni prevalentemente di natura economica, espresse da ultimo dalla Fondazione Evangelica Betania nella allegata nota prot. C.D. 2784/08 del 26 novembre 2008, che hanno finora impedito il raggiungimento dell'accordo ex art. 8-quinquies Dlgs 502/92 e s.m.i. per gli esercizi pregressi e per gli esercizi 2008, 2009 e 2010*
 - *di dare mandato all'Assessorato alla Sanità, in seguito alla recente emanazione della legge regionale n. 16 del 28 novembre 2008 recante "Misure Straordinarie di Razionalizzazione e Riquilibrificazione del Sistema Sanitario Regionale per il Rientro dal Disavanzo", nonché*



Giunta Regionale della Campania

delle richieste dell'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania esposte in allegato alla presente delibera, e dell'esigenza di pervenire ad accordi idonei a regolare anche gli esercizi fino al 2007, al fine di eliminare ogni contenzioso pregresso in ordine alla remunerazione dell'attività dell'Ospedale Evangelico di Napoli Villa Betania, di verificare la fattibilità economico-finanziaria di una revisione dello schema di accordo di cui alla presente delibera, anche avvalendosi della collaborazione dei tavoli tecnici a tal scopo istituiti, al fine di completare il processo di equiparazione degli ospedali classificati ai sensi dell'art. 8 quinquies comma 2 quater del dlgs. 502/92 e s.m.i. anche sotto il profilo giuridico-organizzativo e procedere alla sottoscrizione di accordi che sostituiscano in via definitiva gli atti convenzionali tuttora esistenti coerentemente con il Piano Ospedaliero Regionale, definendo modalità e criteri di organizzazione e finanziamento delle funzioni ospedaliere nei limiti imposti dalla programmazione sanitaria regionale e dai vincoli di bilancio;

- *di ribadire che, ai sensi dell'art. 8 quinquies comma 2 quinquies, aggiunto dall'art. 79 della legge 133/2008, permanendo la mancata stipula dell'accordo di cui alla presente delibera, l'accreditamento istituzionale dell'Ospedale Evangelico di Napoli Villa Betania è sospeso; conseguentemente, dalla data di notifica all'Ente della presente delibera cessa la remunerazione delle prestazioni erogate dal medesimo a carico del Servizio Sanitario Regionale fino a che non sia sottoscritto accordo idoneo ai sensi della norma richiamata";*
- che a seguito dei numerosi incontri avuti con l'Assessorato alla Sanità nel corso dell'ultimo anno (27/4/09; 18/9/09; 6/11/09), si è giunti, per ora, a definire soltanto la presente intesa, limitata alla remunerazione omnicomprensiva da riconoscersi all'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese per l'attività di assistenza sanitaria erogata negli esercizi 2008 e 2009;
- che l'erogazione del suddetto finanziamento a carico del S.S.R. delle prestazioni erogate dall'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania è subordinata alla sottoscrizione da parte del medesimo del presente accordo;
- che il rappresentante legale dell'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese, nel sottoscrivere il presente accordo, tiene a ribadire che – a loro avviso - la remunerazione dell'attività di Villa Betania dovrà necessariamente essere rivista in aumento per gli esercizi successivi;
- che il rappresentante legale dell'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese con la sottoscrizione del presente atto rinuncia espressamente all'azione giudiziaria nei confronti della Regione Campania relativa agli aspetti di natura economica degli esercizi 2008 e 2009;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

tra la Regione Campania e l'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

1. La premessa è parte integrante del presente accordo.



Giunta Regionale della Campania

Art. 2

1. L'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania e la Regione Campania stipulano il presente accordo per disciplinare lo svolgimento dell'attività assistenziale dell'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania per gli esercizi 2008 e 2009 nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

2. Le parti concordano che per gli esercizi 2008 e 2009 la Regione Campania si impegna a riconoscere un corrispettivo forfetario omnicomprensivo rispettivamente di € 33.000.000 e di € 32.700.000 per tutte le attività di assistenza ospedaliera e specialistica (comprese le prestazioni di pronto soccorso, gli accessi al pronto soccorso non seguiti da ricovero ed ogni altra prestazione addebitabile al S.S.R.) erogate dall'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania in conformità a quanto stabilito dal Piano Ospedaliero Regionale nel rispetto dei criteri di appropriatezza e delle direttive fissate dalla normativa nazionale e regionale vigente.

3. Le parti concordano che per l'esercizio 2010 e successivi dovrà essere definito e sottoscritto un nuovo accordo entro il 31 dicembre 2009, anche ai fini della razionalizzazione della rete ospedaliera regionale, espressamente richiesta dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009 di nomina del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro.

Art. 3

1. Villa Betania sin da ora adotta il Bilancio Economico di Previsione e Consuntivo di Esercizio e ne trasmette copia alla Regione – Assessorato alla Sanità – Settore Programmazione, secondo i tempi e le modalità previste per le Aziende Sanitarie pubbliche.

2. Villa Betania adotta la metodica del budget, quale strumento di allocazione dei fattori della produzione secondo le proprie scelte strategiche ed in coerenza con la programmazione regionale, nonché la contabilità analitica per centri di costo quale strumento per l'attuazione del controllo direzionale mediante l'analisi comparativa dei costi sostenuti, dei rendimenti e dei risultati ottenuti con quelli previsti nel budget generale.

3. Con periodicità annuale Villa Betania trasmette una relazione illustrativa dei risultati della suddetta attività di controllo e di gestione all'Assessorato alla Sanità, settore Programmazione Sanitaria.

4. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 e allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, Villa Betania adotta, in via ordinaria, il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni, nonché dei loro costi.

Art. 4

1. I corrispettivi delle prestazioni rese fino al 31 dicembre 2008 rimangono a carico della ASL di Napoli 1 Centro, secondo le procedure amministrative che sono state in vigore fino al presente accordo.

2. I corrispettivi delle prestazioni rese dal 1 gennaio 2009 sono pagati direttamente dalla Regione all'Ospedale Villa Betania; a tal fine la Regione corrisponderà un acconto pari al 90% del corrispettivo forfetario omnicomprensivo di cui al comma 1 dell'articolo precedente; detto acconto sarà pagato dalla Regione entro 15 gg. dalla stipula del presente atto, relativamente al I semestre 2009, ed entro il 28 febbraio 2010, relativamente al II semestre 2009; il saldo sarà pagato entro il 30 giugno 2010, subordinatamente e nella misura consentita dall'esito positivo delle verifiche di cui al successivo articolo 5.

3. Il corrispettivo annuale di cui all'art. 2, comma 2, sarà dovuto per intero purché, all'esito dei controlli di cui al successivo art. 5, sia confermato, rispettivamente per il 2008 e per il 2009, un

Segretario

[Signature] 5



Giunta Regionale della Campania

valore complessivo di prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica pari ad almeno € 29.000.000 (valorizzato in base alle vigenti tariffe regionali). Nel caso in cui sia confermato un valore inferiore alla suddetta soglia minima di € 29.000.000, per l'anno in questione il corrispettivo di cui all'art. 2, comma 2, sarà ridotto della differenza tra l'importo confermato e la soglia minima; e, qualora il saldo di cui al comma precedente dovesse risultare negativo, la Regione recupererà il relativo conguaglio a valere sui futuri acconti mensili.

Art. 5

1. Ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 8-octies del decreto legislativo 502/92 e s.m.i., le attività di vigilanza igienico-sanitaria, di controllo sulla qualità dell'assistenza, nonché quelle sull'appropriatezza delle prestazioni erogate da Villa Betania, come previsto anche dalla normativa regionale, sono attribuite alla ASL territorialmente competente e, quindi, alla ASL Napoli 1 Centro.

2. In particolare la ASL dovrà verificare:

- a. la validità della documentazione amministrativa;
- b. la necessità clinica e l'appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati;
- c. la congruenza della compilazione e codifica delle SDO e di ogni altro debito informativo;
- d. l'appropriatezza delle modalità di erogazione dell'assistenza;
- e. i risultati finali dell'assistenza incluso il gradimento degli utilizzatori.

3. Le fatture delle prestazioni rese dal 1 gennaio 2009 dovranno essere inviate in originale alla Regione ed in copia conforme alla ASL Napoli 1 Centro. Una volta verificate le fatture e la relativa documentazione amministrativa, la ASL notificherà l'addebito di eventuali irregolarità alla struttura, la quale provvederà ad emettere la relativa nota di credito. A fini di regolarità contabile, la liquidazione del saldo è subordinata al ricevimento da parte della Regione (per le prestazioni rese dal 1/1/09) e della ASL (per le prestazioni rese fino al 31/12/08 e successivamente, in copia) della suddetta (eventuale) nota di credito, anche qualora la nota di credito sia dovuta esclusivamente al superamento del corrispettivo massimo di cui al comma 2 dell'art. 2.

Art. 6

1. Villa Betania è tenuta a trasmettere alla Regione i dati relativi ai flussi informativi previsti dalle norme nazionali e regionali, secondo le modalità ed i tempi fissati per i Presidi di ricovero pubblici.

2. Villa Betania è tenuta a fornire i flussi informativi e statistici sull'attività svolta, secondo le modalità di rilevazione e trasmissione previste per il Servizio Sanitario dalle specifiche disposizioni nazionali e regionali, tra le quali si richiama espressamente la DGRC n. 1200/06 e s.m.i.

3. Le risultanze complessive sono esaminate dalle parti contraenti al fine di incrementare le qualità dell'assistenza ed accrescere l'efficienza dei servizi.

4. Per rendere tempestiva la trasmissione dei dati e l'esame dei flussi informativi e per garantire la correttezza dei contenuti, Villa Betania si impegna ad implementare idoneo sistema informatico.

Art. 7

1. Nel caso di interruzione dell'erogazione delle attività assistenziali, l'Ospedale Villa Betania è tenuto a darne immediata comunicazione alla ASL di riferimento e alla Regione Campania.

2. La Regione, acquisito l'esito degli accertamenti compiuti dall'ASL, può autorizzare l'utilizzo in via sostitutiva di altre strutture pubbliche o convenzionate fissando un congruo termine entro il quale i servizi devono essere ripristinati.



Giunta Regionale della Campania

3. Il presente accordo si riferisce esclusivamente agli esercizi 2008 e 2009. Come già precisato nel precedente art. 2, per l'esercizio 2010 e successivi dovrà essere definito e sottoscritto un nuovo accordo entro il 31 dicembre 2009. Nelle more della fase di rinnovo gli acconti mensili saranno erogati in base alla remunerazione onnicomprensiva stabilita dal presente accordo per l'esercizio 2009.

4. Per ogni controversia riguardo all'attuazione del presente accordo le parti potranno adire per quanto di specifica competenza il Tribunale Amministrativo Regionale o il Foro di Napoli.

5. Le parti rinunciano espressamente ad avvalersi di eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti e, dunque, ad eccezione dei giudizi arbitrali già incardinati, si obbligano ad adire il giudice ordinario o amministrativo per qualunque controversia dovesse insorgere in merito alla applicazione o interpretazione del presente accordo e/o di accordi pregressi, anche relativamente a pretese aventi ad oggetto il rapporto di provvisorio accreditamento, le articolazioni organizzative dell'Ente, la quantità, la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni, il mancato o ritardato pagamento delle prestazioni.

6. Il rappresentante legale dell'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese con la sottoscrizione del presente atto rinuncia espressamente all'azione giudiziaria nei confronti della Regione Campania relativa agli aspetti di natura economica degli esercizi 2008 e 2009.

Napoli, li 9 novembre 2009

Per l'Ospedale Evangelico di Napoli della
Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese
Sig. Sergio Nitti

Per la Regione Campania
L'Assessore alla Sanità
Prof. Mario Luigi Santangelo